

CONVENZIONE DI CONSULENZA PROFESSIONALE

L'Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Sanluri (C.F. 91009910927), di seguito indicata come ASL n. 6 , rappresentata dal Commissario Straordinario Dr.ssa Maria Maddalena Giua, che agisce in nome e per conto della Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale in Sanluri, Via Ungaretti, 9;

E

L'Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia (C.F. 02261310920), di seguito indicata come ASL N. 7, rappresentata dal Commissario Straordinario Dr. Antonio Onnis, che agisce per nome e per conto dell'Azienda, domiciliato per la carica presso la sede legale - Via Dalmazia, 83 Carbonia.

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 76 del 29.12.2008 la Asl 6 di Sanluri approvava il progetto relativo allo screening della mammella, da cui è emersa la necessità di avvalersi della collaborazione professionale di professionisti Medici Radiologi per consentire la doppia lettura degli esami mammografici;
- Nell'ambito di tale progetto in data 24 febbraio 2009 le AA.SS.LL. N. 6 di Sanluri e N. 7 di Carbonia hanno stipulato una apposita convenzione, di durata annuale, avente ad oggetto l'erogazione da parte della Asl 7 di prestazioni di collaborazione professionale da parte di personale Dirigente Medico Radiologo con esperienza nel campo delle mammografie, da ultimo prorogata sino al 31 dicembre 2015;
- permangono in capo alla Asl 6 di Sanluri le esigenze che hanno dato corso all'instaurazione del rapporto contrattuale sopraccitato;
- che la Asl n. 7 di Carbonia ha manifestato la propria disponibilità alla prosecuzione del suddetto rapporto convenzionale per il tramite del personale medico dipendente;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

La A.S.L. n. 7 si impegna a fornire alla A.S.L. n. 6, per il tramite del proprio personale medico radiologo, una attività di consulenza e collaborazione avente ad oggetto l'erogazione di

prestazioni inerenti la disciplina di Radiologia Mammografica, consistenti nella doppia lettura degli esami mammografici.

ART. 2

L'attività di collaborazione e consulenza di cui al precedente articolo sarà erogata da un Dirigente Medico, dipendente della Asl n. 7, specialista nella disciplina di Radiologia con esperienza nel campo delle mammografie, secondo le indicazioni e direttive formalizzate dalla Direzione Sanitaria della Asl di Sanluri e del Responsabile del Centro Screening della stessa Azienda;

L'attività di collaborazione, da svolgersi al di fuori del normale orario di servizio, sarà articolata in n. 12 (dodici) ore settimanali, suddivise in più accessi, e verrà svolta presso le strutture aziendali di riferimento.

Nel caso di ulteriori necessità assistenziali è fatta salva la possibilità che le parti addivengano ad ulteriore accordo circa l'ampliamento delle ore di attività oggetto della presente convenzione.

ART.3

Per le attività di cui all'articolo precedente la ASL n. 6 di Sanluri corrisponderà alla ASL n. 7 un compenso lordo pari ad € 60,00 (sessanta/00) per ogni ora di prestazione, con Irap a carico della Asl 6 Sanluri.

Sarà inoltre riconosciuto l'indennizzo per l'intero viaggio (andata e ritorno) sostenuto per ogni accesso da remunerare a € 30,00 (trenta/00).

ART.4

La ASL 6 provvederà al pagamento del corrispettivo mensile alla ASL 7, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della rendicontazione che, previo svincolo da parte del Responsabile del Centro Screening, il professionista incaricato presenterà alla ASL 6 medesima.

La Asl n. 7 provvederà alla liquidazione dei proventi nella misura del 95% al consulente avente diritto, previa presentazione di riepilogo degli accessi effettuati dal consulente medesimo attestato dal Responsabile del Centro Screening Aziendale della Asl 6 di Sanluri.

ART.5

Per lo svolgimento delle attività inerenti la presente convenzione la Asl n. 6 assicurerà idonea copertura assicurativa dei rischi in itinere e per danni derivanti a terzi, al prestatore d'opera nelle prestazioni rese nell'ambito della stessa.

ART.6

La presente convenzione, decorrente dalla data del 01 gennaio 2016 cesserà alla data del 31 dicembre 2016, con esclusione del tacito rinnovo.

La presente convenzione potrà essere prorogata previa adozione di specificato atto scritto.

ART.7

Per ogni controversia inerente o conseguente al presente contratto, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

ART.8

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

La presente convenzione, redatta in duplice originale e sottoscritta dalle parti previa lettura approvazione e conferma delle clausole in essa contenute, è composta da n. 3 pagine e di n. 8 articoli.

Letto, approvato, sottoscritto.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. N. 6 Sanluri
Dr.ssa Maria Maddalena Giua**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
della A.S.L. n. 7 di Carbonia
Dr. Antonio Onnis**

La presente convenzione, composta da n. 3 pagine e n. 8 articoli, è sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.